

N. 218/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- **Presidente estensore**
- **Giudice**
- **Giudice estensore**

nel procedimento n. **218/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

rappresentato e difeso  
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in

del Foro di Bergamo ed

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:** APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente nel comune di \_\_\_\_\_ quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di onorare il pagamento delle obbligazioni contratte in quanto, a fronte di un indebitamento complessivo di euro \_\_\_\_\_ (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura), non sussistono risorse sufficienti a provvedere l'ordinario rientro dal debito;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che il ricorrente \_\_\_\_\_ non risulta proprietario né di beni immobili;
- considerato per contro che il ricorrente è proprietario di un'autovettura \_\_\_\_\_ di cui richiede l'esclusione dalla liquidazione trattandosi di bene con elevato chilometraggio e di risalente immatricolazione, utilizzato dal ricorrente per recarsi al lavoro e di minimo valore commerciale;
- considerato che \_\_\_\_\_ risulta intestatario di una carta prepagata presso \_\_\_\_\_ con saldo al 31.12.2023 di euro \_\_\_\_\_ su cui affluisce l'accredito dello stipendio;
- considerato che \_\_\_\_\_ è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente con retribuzione dell'importo di circa € \_\_\_\_\_ netti per 13 mensilità;
- considerato che il ricorrente \_\_\_\_\_ risiede con la moglie disoccupata ed ha indicato come importo per le spese medie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare la cifra di euro \_\_\_\_\_ che pertanto lo stesso ritiene di mettere a disposizione dei creditori il solo importo di euro \_\_\_\_\_ mensili della propria retribuzione, per un totale complessivo di euro \_\_\_\_\_
- ritenuto, con riguardo alla richiesta ad mantenimento della carta prepagata e di autorizzazione al trattenimento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ oggi presente sulla medesima, che nulla osti al mantenimento della carta, mentre l'importo ivi presente debba essere messo a disposizione dei creditori della procedura;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato il

nomina liquidatore la

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente

sino alla concorrenza dell'importo di euro mensili; con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, oltre all'importo ad oggi giacente sulla carta prepagata allo stesso intestata;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o



cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di nato

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 14 agosto 2024

Il Presidente estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA





TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bergamo riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice estensore  
Giudice

Visti gli atti della procedura indicata in epigrafe;

vista in particolare la sentenza di apertura della liquidazione controllata di

depositata in data 23.08.2024;

viste le istanze di correzione di errore materiale rispettivamente depositate dal liquidatore nominato dott. \_\_\_\_\_ dal debitore \_\_\_\_\_ in data 05.09.2024 e 06.10.2024;

ritenuto che effettivamente nella sentenza sopra indicata sono ravvisabili gli errori indicati nelle istanze sopra richiamate e che si tratta di errori meramente materiali;

ritenuto pertanto di dover procedere a correzione dei predetti errori materiali

P.Q.M.

1. Dispone che a pagina uno, due, tre e quattro della sentenza le generalità del sig. \_\_\_\_\_
2. Dispone che a pagina uno della sentenza si legge il Foro di appartenenza del difensore indicato come "Foro di Bergamo" sia sostituito da "Foro di Termini Imerese", e l'elezione di domicilio

presso lo stesso, indicata "presso il suo studio,

3. Dispone che a pagina due della sentenza il nominativo \_\_\_\_\_ sia sostituito dal nominativo \_\_\_\_\_
4. Dispone che a pagina due della sentenza l'espressione "dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente \_\_\_\_\_ sino alla concorrenza dell'importo di euro \_\_\_\_\_ sia sostituito dalla seguente: "dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente \_\_\_\_\_ sino alla concorrenza dell'importo di euro mensili".
5. Dispone che copia del presente decreto sia allegata alla sentenza di liquidazione controllata depositata in data 23.08.2024, per costituirne parte integrante.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 9 ottobre 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE